

Prot. n. 1525



# COMUNE DI VAGLIO BASILICATA

Provincia di Potenza

\*\*\*\*\*

## ULTERIORI MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

ORDINANZA DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE N. 18 DEL 15 APRILE 2020

### IL SINDACO RENDE NOTO

**CHE** con l'Ordinanza di cui sopra il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha disposto ulteriori misure urgenti ulteriormente restrittive per evitare la diffusione sul territorio regionale del COVID-19 e, precisamente:

- a. **chiusura obbligatoria** al pubblico nelle giornate di: **sabato 25 aprile e domenica 26 aprile 2020; venerdì 1 maggio e domenica 3 maggio 2020** delle attività commerciali di vendita al dettaglio individuate *nell'allegato 1* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, ivi incluse le attività di vendita di generi alimentari; alimentari e di prima necessità (**esercizi di vicinato, media e grande distribuzione**, anche all'interno di centri commerciali), nonché i **mercati** la cui attività è diretta alla vendita di soli generi alimentari; **ad esclusione delle edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie**. L'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio in tutti gli altri giorni, è consentita esclusivamente con il rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte nell'allegato 5, di cui al DPCM 10 aprile 2020;
- b. sono comunque consentite le vendite a mezzo ordinazione tramite *e-commerce* e telefono, con consegna a domicilio del cliente, fermo restando in ogni caso che sia garantita la distanza interpersonale all'atto della consegna e il rispetto delle norme igienico-sanitarie per il confezionamento dei generi alimentari;
- c. le attività commerciali di vendita al dettaglio di **carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture di ufficio, di libri e di vestiti per bambini e neonati**, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, è **consentita esclusivamente in 2 (due) giorni alla settimana, nelle giornate del martedì e del venerdì**, esclusi comunque i festivi e prefestivi. Restano consentite le consegne a domicilio per i predetti prodotti, purchè nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e della disciplina di settore. La possibilità di commercio al dettaglio di tali prodotti

è comunque consentita all'interno delle altre attività di vendita al dettaglio non sospese, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali;

- d. fermo il divieto di accesso al pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici siti nel territorio regionale, **è consentita, limitatamente ad una volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l'uscita per provvedere alla conduzione di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, orti e vigneti per i trattamenti fitosanitari, l'attività florovivaistica non professionale, la riproduzione vegetale e la coltivazione di colture agricole anche non permanenti ad uso familiare, nonché per la gestione e la cura degli animali. In tutte le attività e le loro fasi all'interno delle predette proprietà e negli spostamenti** da e per dette proprietà private deve comunque essere rispettato il **distanziamento interpersonale di almeno un metro. Negli spostamenti è fatto obbligo dell'adozione dei dispositivi di protezione individuale;**
- e. **è consentita**, in armonia con le prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, **l'attività motoria strettamente individuale nelle immediate vicinanze della propria abitazione, residenza o domicilio, purchè nel rispetto della distanza minima di sicurezza da qualsiasi altra persona di almeno un metro (c.d. "drooplet"9);**
- f. per le attività non sospese, di cui *all'allegato 3* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, **è ammessa l'attività di cura e manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, comprese le aree turistiche e le aree naturali quali le spiagge, ivi** comprese quelle che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle predette attività, fatto **salvo il rispetto delle misure di distanziamento sociale di almeno un metro e dell'utilizzo di guanti e mascherine di protezione individuale;**
- g. **sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;**
- h. all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza 3 aprile 2020, n.14 riguardante ulteriori misure per la prevenzione la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al Comune di Moliterno (provincia di Potenza), dopo le parole: "Poste italiane" sono aggiunte le seguenti " e degli altri servizi postali ovvero corrieri";

Per quanto non espressamente disciplinato dalla ordinanza, si fa rinvio alle vigenti ordinanze regionali e alle disposizioni del DPCM 10 aprile 2020 e relativi *allegati*.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al provvedimento regionale, è punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Le disposizioni della suddetta ordinanza sono immediatamente efficaci e producono i loro effetti fino alla data del 3 maggio 2020, salva proroga nel rispetto delle disposizioni del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19.

Vaglio Basilicata 16.04.2020



IL SINDACO  
Ing. Antonio SENSE